

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGLIANO Terenzio, TRABUCCHI, MURGIA e TREBBI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1968

Norme di attuazione dell'articolo 4, punto 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche »

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole colmare un vuoto che si è determinato dopo l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante norme per: « L'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese e delle industrie elettriche ».

Con detta legge, all'articolo 4, punto 5) il legislatore ha previsto che, « gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo del Volturmo, potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purchè ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Tali disposizioni erano estese agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità.

Allo scadere dei due anni previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, tutte le

amministrazioni degli enti locali e regionali interessate ad ottenere la concessione, avevano presentato, all'Enel e al Ministero dell'industria e commercio, regolare domanda di concessione.

Era da attendersi, pertanto, che l'Enel ed il Ministero dell'industria e commercio, ottemperando alla precisa volontà del legislatore, nel volgere di pochi mesi avrebbero provveduto al rilascio delle regolari concessioni e, con ciò, a dare normale corso alla disposizione di legge.

Tutto ciò, invece, dopo più di 3 anni dalla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande e di ben 5 anni dall'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione, non si è ancora verificato.

Tale stato di cose ha determinato e determina una situazione grave per gli enti locali e per le imprese interessate; gli uni e le altre trovandosi in una permanente situazione di provvisorietà e nella materiale impossibilità di definire piani di sviluppo, programmi di adeguamento dei loro impianti e della loro organizzazione. Gli uni e le altre alle prese, ogni giorno, con pro-

blemi sempre più complicati e complessi nei loro rapporti con l'ente nazionalizzato.

Un tale stato di cose, porta ad un pericoloso deteriorarsi della situazione degli enti locali e delle loro aziende, limita di fatto il potere autonomo dell'amministrazione locale, getta una luce impropria sull'ente nazionalizzato, non aiuta, anzi mortifica ogni possibile contributo democratico di reciproca collaborazione tra l'ente nazionalizzato, quello locale, le sue aziende speciali e la generalità dell'utenza.

Il legislatore non aveva certo ipotizzato una tale prospettiva. Infatti, come scrive il Consiglio di Stato nel testo del parere emesso nella sua adunanza del 5 agosto 1964, sullo schema di capitolato tipo per le concessioni dell'esercizio di attività elettriche ad enti locali, il legislatore: « ha ritenuto, tuttavia, di dover attenuare la rigidità di codesto monopolio, esentando temporaneamente dal trasferimento all'Enel i beni elettrici di proprietà degli enti locali e ciò in attuazione dei principi programmatici desumibili dagli articoli 5 e 128 della stessa Carta costituzionale, i quali postulano non solo il rispetto ma anche il potenziamento delle autonomie locali ».

Se questo è stato, come è stato, il presupposto che ha portato ad iscrivere nella legge di nazionalizzazione i principi di cui all'articolo 4, punto 5), già ricordati, non si vede, perchè a distanza di 5 anni quei principi non debbano essere già pienamente e concretamente applicati. Non è nell'intenzione dei presentatori, andare, ora, alla ricerca delle eventuali responsabilità circa lo stato di cose oppure delle ragioni per cui si è arrivati a ciò.

Preme, invece, superare lo stato di immobilismo nel quale ancora ci si trova e, dare, possibilmente con rapidità, corso ai principi della legge di nazionalizzazione enunciati, operando affinchè la volontà del legislatore venga al più presto tradotta in fatti concreti.

A questo scopo mira il presente disegno di legge che ci onoriamo di brevemente illustrare.

Con l'articolo 1 il legislatore, che ha visto, per ragioni che non si vogliono ora analizzare, frustrata la propria volontà, in ordine ai principi che volle affermare con l'articolo 4, punto 5) della legge 6 dicembre 1963, n. 1643, decide che, dopo 5 anni dall'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione, le imprese degli enti locali e quelle delle regioni, per le quali entro i termini fissati dalla legge venne presentata la domanda, sono riconosciute di fatto e di diritto, concessionarie dell'Enel.

Con tale decisione, il potere legislativo, pone fine, non solo ai ritardi del potere esecutivo e dell'Enel, ma tronca ogni stato di precarietà e di instabilità nel quale, per troppo tempo, sono stati mantenuti gli enti locali e le loro imprese.

Pare ai proponenti una misura che il legislatore ha il dovere di prendere con la necessaria tempestività e chiarezza.

Con l'articolo 2, si fissano la decorrenza e la durata della concessione. La decorrenza viene fissata al 6 dicembre 1967; esattamente 5 anni dalla legge di nazionalizzazione. La durata della concessione viene riferita al decreto ministeriale 12 settembre 1964, che fissa tale durata in 15 anni rinnovabile per altri 10.

All'articolo 2 vengono fissate altre norme, con le quali evitare che, chi non ha provveduto entro termini ragionevoli al rilascio delle concessioni, possa ora avvalersi della propria posizione di predominio funzionale ed economico e, perciò stesso, rendere, per altre vie, nulla la volontà del legislatore. Del resto prevedere che non siano peggiorate le condizioni che le aziende locali avevano nel dicembre 1962, pare debba essere la garanzia minima che il legislatore possa prevedere.

Onorevoli senatori, abbiamo indicato le ragioni per le quali viene presentato questo disegno di legge, con esso, come abbiamo ricordato, si vuole, soprattutto, porre fine ad uno stato che obiettivamente, finisce per danneggiare, insieme, gli enti locali e l'ente nazionale. I proponenti, pertanto, fiduciosi lo consegnano alla vostra attenzione, sperando in una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli enti locali che esercitano a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta e l'Ente siciliano di elettricità (ESE), che nei termini fissati dall'articolo 4 punto 5) della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, abbiano presentato la domanda di concessione da detta legge prevista sono concessionari dell'Enel a tutti gli effetti.

Art. 2.

Le concessioni di cui al precedente articolo decorrono dal 6 dicembre 1967 e riguardano l'esercizio delle attività specificate nelle domande presentate dall'Ente locale.

I capitolati di concessione, per quanto riguarda le tariffe di fornitura dell'energia elettrica, la costruzione di nuovi impianti, lo sviluppo della rete, l'ambito territoriale in cui opera l'azienda concessionaria nonché ogni altro aspetto del rapporto di concessione non potranno essere limitativi della facoltà in atto alla data del 6 dicembre 1962, nè stabilire condizioni meno favorevoli di quelle esistenti alla stessa data.

I rapporti tecnici ed economici e le prestazioni anche di emergenza tra l'azienda dell'ente concessionario e l'Enel saranno regolati a condizioni tali da garantire la equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi del servizio.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti con quelle della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.